

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI

SEZ. II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dagli ill.mi signori magistrati :

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Dott. Enzo Rotolo       | Presidente rel. est |
| Dott. Stefano Imperiali | Consigliere.        |
| Dott. Angela Silveri    | Consigliere         |
| Dott. Luigi Cirillo     | Consigliere         |
| Dott. Daniela Acanfora  | Consigliere         |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio d'appello in materia pensionistica - iscritto al n. 20.888 del registro di segreteria –

***ad istanza***

del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa legalmente domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

***avverso***

la sentenza n. 580/2004M del 9.3.2004 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna e

***nei confronti***

di Berton Alfredo, A. B. e difeso dall'avv. Giorgio Fregni del foro di Modena.

Visto l'atto d'appello;

Esaminati tutti gli altri documenti di causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del giorno 18.9.2012, la relazione della causa; assenti i rappresentanti di parte.

Ritenuto in

## FATTO

Con l'impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna ha tra l'altro riconosciuto al sig. Berton Alfredo A. B.i assegni per indennità integrativa speciale in misura intera su due trattamenti pensionistici (entrambi fruiti con decorrenza anteriore al 1.1.1995), riconoscendo sulle somme arretrate gli oneri accessori e compensando le spese di giudizio.

Secondo la Sezione adita, in particolare, la fattispecie, concernente un'ipotesi di cumulo di indennità integrativa tra pensione ordinaria e pensione privilegiata tabellare, non potrebbe che essere governata dal principio del cumulo data l'irrazionale ed ingiustificata discriminazione che altrimenti si verificherebbe tra pensionato lavoratore e titolare di due pensioni.

Avverso tale sentenza il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato come in epigrafe, ha interposto appello deducendo l'erroneità, per violazione e falsa applicazione dell'art. 99, comma 2, del d.p.r. 1092/73, della pronuncia stessa, fondata sulla ritenuta espunzione dall'ordinamento delle disposizioni contenute nella norma citata anziché sulla corretta interpretazione che di esse si sarebbe dovuta dare alla luce dei noti interventi della Corte costituzionale.

L'amministrazione appellante, dopo aver richiamato giurisprudenza di questa Corte e della Corte costituzionale, ha motivatamente chiesto la riforma della sentenza impugnata, chiedendo di limitare l'indennità in contestazione entro l'importo corrispondente al minimo Inps.

La parte appellata si è costituita col patrocinio dell'avv. Giorgio Fregni mediante deposito di una memoria con contestuale appello incidentale, già dichiarato perento all'esito dell'infruttuosa procedura attivata ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della L. 205/2000 (e successive modifiche).

Assume il resistente l'infondatezza delle avverse pretese soffermandosi sulla normativa generale di

riferimento in materia di cumulo e sugli apporti giurisprudenziali in materia, puntualizzando poi che la cumulabilità o meno dell'indennità integrativa speciale su trattamento pensionistico privilegiato tabellare e su pensione ordinaria trova compiuta regolazione nelle implicazioni delle norme di diritto singolare contenute negli artt 130, 136 e 139 del t.u. n. 1092/73.

Conclude per il rigetto del gravame.

All'odierna pubblica udienza, assente le parti, la causa è passata in decisione.

Considerato in

## DIRITTO

L'indagine che viene in rilievo ai presenti fini riguarda la cumulabilità o meno dell'indennità integrativa speciale su trattamento pensionistico privilegiato tabellare e su pensione ordinaria.

Ciò posto, deve in primo luogo escludersi che tale fattispecie trovi compiuta regolazione, come sostenuto in memoria dalla parte appellata, nel combinato disposto delle norme di diritto singolare contenute negli artt 130, 136 e 139 del t.u. n. 1092/73. Mentre, infatti, il citato art. 130, prevedendo il cumulo tra pensione normale diretta e trattamento di attività, espressamente dispone che restano ferme le disposizioni concernenti il divieto di cumulo degli assegni accessori di quiescenza tra loro o con assegni accessori di attività, il successivo art. 139, nel prevedere la cumulabilità di una pensione privilegiata con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che a detto trattamento ha dato luogo, nulla dispone in merito al regime degli oneri accessori; sì che è a questo punto da stabilire se il silenzio della legge deponga in favore della voluta esclusione del divieto di cumulo di tali oneri (*ubi lex noluit tacuit*), ovvero se alla menzionata norma debba riconoscersi, in forza del suo carattere speciale, un significato di opposto segno dato dal collegamento con le norme che in via generale regolano rapporti comuni.

È a tale riguardo agevole osservare come il principio del divieto di cumulo di indennità integrative speciali su più pensioni enunciato dall'art. 99 t.u. n. 1092/73 con riferimento a tutti i trattamenti pensionistici, quale ne sia la natura, non è stato espressamente derogato dalla norma contenuta nel citato art. 139, con la conseguenza che è senz'altro erroneo ritenere prevalente sulla esplicita previsione del citato art. 99, che è regola generale, una volontà specializzante non manifestamente resa nella formulazione dell'art. 139, che è norma di diritto

singolare e perciò non applicabile oltre i casi in essa previsti; norma alla quale non può dunque attribuirsi una portata precettiva oggettivamente incompatibile con quella della correlata disposizione generale, tale da ridurre l'effettivo ambito operativo.

La disciplina della fattispecie in esame va pertanto rinvenuta proprio nell'art. 99, comma 2, del t.u. n. 1092/73, del quale l'appellante ha lamentato la violazione. Sicchè la questione venuta all'esame del Collegio attiene alla nota problematica che aveva dato luogo, nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte, a notevoli contrasti interpretativi risolti, dopo varie pronunce rese in tempi ed in termini diversi, nel senso che "per il titolare di due pensioni, resta fermo il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali di cui all'art. 99, comma secondo, del DPR n. 1092/1973, con l'integrazione operata con la sentenza manipolativa della Corte costituzionale n. 494 del 1993 e cioè con salvezza comunque dell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti" (SS.RR. nn. 14/QM/2003 e 2/QM/2006).

Altri dubbi sulla sussistenza o meno del divieto in questione sono stati superati da pronunce del giudice delle leggi e da sentenze delle Sezioni Riunite di questa Corte.

In particolare, con ordinanza n. 119 del 24 aprile 2008, la Corte costituzionale – premesso che il comma 776 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 ha abrogato l'art. 15, comma cinque, della L. n. 724/1994 e che il precedente comma 774 ha dettato una norma di interpretazione autentica relativa al computo dell'indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità, applicabile indipendentemente dalla data di decorrenza dell'originario trattamento diretto (Corte cost. n. 74/2008) – ha osservato che tale abrogazione ha di fatto eliminato anche il riferimento alla perdurante applicabilità, quanto alle pensioni dirette liquidate fino al 31.12.94 e a quelle di reversibilità ad esse collegate, delle disposizioni previste dall'art. 2 della L. n. 324/1959 e successive modificazioni ed integrazioni, relative alla corresponsione del beneficio *de quo* sui trattamenti pensionistici. Ha pertanto restituito gli atti alle sezioni remittenti per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni proposte.

Alla luce della suddetta pronuncia, la prevalente giurisprudenza della Corte è pervenuta alla conclusione che, pur nella perdurante rilevanza di tutti i profili di illegittimità già deferiti alla Corte costituzionale, la questione

stessa non rivestisse manifestamente i caratteri della fondatezza; si da riaffermare conclusivamente la vigenza nell'ordinamento pensionistico del divieto di cumulo ex art. 99, secondo comma, del DPR n. 1092/73, fatto comunque salvo l'importo corrispondente a minimo Inps.

Tale conclusione, peraltro, deve ora essere esaminata la luce della recente pronuncia n. 1/2009/QM delle Sezioni Riunite alle quali la questione era stata di nuovo rimessa dalla Sezione Prima Centrale e dalla Sezione territoriale per la Toscana; le quali avevano in particolare riproposto la problematica relativa al diritto all'indennità integrativa speciale su trattamento di reversibilità, a seguito di una nuova riflessione sollecitata sul punto dalla Corte costituzionale con la ricordata ordinanza n. 119/08.

Le Sezioni Riunite, però, hanno chiaramente affermato che l'abrogazione del 5 comma dell'art. 15 in esame produce effetti dall'entrata in vigore della legge 296/2006, rimanendo conseguentemente irrilevante per il periodo anteriore; sì che la regolazione di questo periodo ai fini di che trattasi non potrebbe che rinvenirsi nella disciplina vigente all'epoca, ivi incluso il richiamato titolo VI del DPR n. 1092/73.

Pertanto, secondo le Sezioni Riunite, la L. n. 296/2006 non ha affatto abrogato il comma 3 dell'art. 15 della L. n. 724/1994, che avvia il processo di omogeneizzazione del trattamento di pensione dei pubblici dipendenti in regime esclusivo e sostitutivo di quello vigente nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria; onde il mantenimento in vita del discrimine tra le pensioni antecedenti e quelle successive al 1 gennaio 95 anche nella fase della compiuta omogeneizzazione delle pensioni di reversibilità. Ciò dimostra l'intenzione del legislatore di voler continuare, per le pensioni liquidate fino al 31 dicembre 94, a considerare tuttora applicabile la disciplina precedente, ivi compreso il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale su più trattamenti pensionistici.

In definitiva, secondo le Sezioni Riunite, "per le pensioni liquidate prima del 1 gennaio 95, per le quali l'indennità integrativa speciale costituiva un mero assegno accessorio, la legge n. 296/2006 non ha in realtà apportato alcuna innovazione e non ha in particolare previsto alcuna riliquidazione con inserimento dell'indennità integrativa speciale nella base pensionabile".

Pertanto, poiché l'orientamento delle Sezioni Riunite non disattende in sostanza quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza maggioritaria di questa Corte in punto di persistenza nell'ordinamento

pensionistico del divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale su più pensioni, l'appello deve nella specie essere accolto, salvo l'importo corrispondente al minimo Inps dell'indennità stessa sulla seconda pensione.

Tale conclusione deve peraltro ritenersi confortata dalla recente sent. n. 197/2010 della Corte costituzionale con la quale tale giudice ha ribadito i principi affermati nei suoi precedenti interventi confermando il divieto di fruire in misura intera dell'indennità integrativa speciale su due pensioni, ha respinto le questioni di costituzionalità sollevate per sospetto contrasto con l'art. 3 Cost. ed ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità prospettate con riferimento agli artt. 36 e 38 Cost.

Deve conseguentemente essere riformata l'impugnata sentenza.

Data la natura della controversia, può disporsi la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, accoglie nei sensi di cui in motivazione l'appello in epigrafe e riforma l'impugnata sentenza.

Compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 18.9.2012.

Il Presidente estensore

(Dott. Enzo Rotolo)

F.to Enzo Rotolo

Depositata nella segreteria della Sezione il 25 SET. 2012

Il Dirigente

(Dott. Daniela D'Amaro)

F.to Daniela D'Amaro